

DELIBERA N.86/24/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL' ASSOCIAZIONE
TELEANTENNA NEW MEDIA - FORNITORE DI SERVIZI DI MEDIA
AUDIOVISIVI LINEARI IN AMBITO LOCALE CON IL MARCHIO
EDITORIALE "TA TELEANTENNA.IT") PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 8, COMMA 2,
DELL'ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS**

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. VENETO N. 01/24 - PROC. 12/24/MRM-
CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 26 giugno 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*", come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE*";

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;



VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni” (di seguito, “Regolamento”), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTA la legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 recante “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni”;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il quale vengono individuati i principi generali concernenti l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni in tema di comunicazioni, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *Accordo Quadro 2023*);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’*Accordo Quadro 2023* tra l’Autorità e gli Organi regionali competenti, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1°



gennaio 2023 l’Autorità delega al CO.RE.COM” *l’esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l’ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMAR, come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità”;*

VISTO il “*Compendio di procedure operative per l’attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale*”, approvato dal Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 3 maggio 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Veneto, Cont. n. 01/2024, è stata contestata il giorno 7 febbraio 2024 e notificata in pari data alla Associazione Teleantenna New Media (servizio di media audiovisivo in ambito locale “TA TELEANTENNA.IT”), la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, per essere incorsa nella violazione della disciplina concernente la regolare conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi nei tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi medesimi.

Dagli esiti dell’istruttoria che il CO.RE.COM. Veneto ha trasmesso a questa Autorità, si evince che il Comitato medesimo ha richiesto, con nota prot. n. 15016 del 30 ottobre 2023, alla Associazione Teleantenna New Media di fornire copia delle registrazioni dei programmi trasmessi dal 22 agosto al 23 ottobre 2023 con il marchio “TA TELEANTENNA.IT”, al fine di compiere il monitoraggio concernente gli obblighi di programmazione, la pubblicità, le garanzie dell’utenza e la tutela dei minori, nel suddetto periodo.

L’Associazione Teleantenna New Media, in risposta a tale richiesta, in data 10 gennaio 2024 (Raccomandata n. 05268541269-7), provvedeva all’invio delle registrazioni relative alla programmazione televisiva richiesta.

Dall’analisi delle registrazioni è emerso che queste non coprono integralmente l’arco temporale richiesto, né presentano un’idonea segnalazione identificativa della collocazione temporale delle trasmissioni.

2. Deduzioni della società

L’ Associazione Teleantenna New Media ha inviato memorie difensive (prot. n. 3299 del 24 marzo 2024), in cui, sostanzialmente, affermava che *“la parziale mancanza della registrazione dei programmi richiesti è avvenuta in quanto attribuibile ad un eccesso di lavoro che l’hardware non riusciva a sostenere a causa dell’età*



dell'apparecchio”. Con un' ulteriore nota inviata sempre in data 7 marzo 2024 (Prot n. 3353), il fornitore del servizio di media audiovisivo ha integrato gli scritti difensivi producendo copia della “fattura di acquisto di una licenza capace di incorporare un sistema di registrazione a 90 giorni”.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione istruttoria, questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Veneto di irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti dell'Associazione Teleantenna New Media, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Teleantenna”.

Esaminata la documentazione istruttoria in atti, infatti, si rileva dimostrata la violazione della disposizione contestata in quanto, a causa di una pretesa “*obsolescenza dell'hardware di registrazione*”, non risultano acquisite integralmente le registrazioni nel corso delle verifiche svolte dal CO.RE.COM. Veneto.

L'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, che sancisce l'obbligo legale e regolamentare di conservare le registrazioni per tre mesi, imponeva alla associazione *de qua* di adottare ogni misura possibile e le precauzioni necessarie a garantire l'assolvimento della prescrizione in questione. La *ratio* di questa norma, infatti è quella di rendere possibile il controllo sull'emesso televisivo in relazione a tutti i giorni richiesti al fine di consentire l'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi sanciti dalla normativa vigente. La circostanza addotta dalla Associazione in parola e cioè, l' “*eccesso di lavoro dell'hardware obsoleto*” non costituisce, infatti, causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito derivante. Degli eventuali “*guasti o problemi tecnici*”, anche “*involontari*” che causino la perdita dei dati deve comunque rispondere il soggetto nella cui sfera giuridica ricade la responsabilità per il mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l'obbligo della conservazione della registrazione integrale dei programmi, nonché l'obbligo di conservazione delle registrazioni, salvo il caso fortuito, il cui onere della prova grava sul soggetto obbligato e non può dirsi assolto. Nel caso di specie non è ravvisabile, infatti, la circostanza del “*caso fortuito*” atto ad escludere la punibilità dell'agente per la violazione verificatasi in quanto l'accadimento fortuito, per produrre l'effetto di escludere la punibilità dell'agente, deve risultare totalmente svincolato sia dalla condotta del soggetto agente, sia dalla sua colpa; ne consegue che in tutti i casi in cui l'agente abbia dato materialmente causa al fenomeno (solo, dunque, apparentemente fortuito), ovvero nei casi in cui l'accadimento, pure eccezionale, poteva in concreto essere previsto ed evitato se l'agente non fosse stato imprudentemente negligente o imperito, non è possibile parlare propriamente di caso fortuito in senso giuridico (*cfr.* Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 4220 del 22 marzo 1989).

Questa Autorità, pertanto, dal riscontro della documentazione versata in atti, accoglie la proposta del CO.RE.COM. Veneto di irrogazione di una sanzione per la violazione dell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.



CONSIDERATO che l'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS dispone che *“I soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione [...]”*;

RITENUTA, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa al pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) ad euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui agli artt. 51, comma 2, *lett. b*), e 5, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale pari a euro 1032,00 (milletrentadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità grave: a causa della predetta inefficienza del sistema di registrazione si è, di fatto, determinato il mancato adempimento dell'obbligo di conservare la registrazione dei programmi televisivi diffusi, per oltre 60 giorni successivi alla data di diffusione dei programmi stessi, impedendo l'esercizio da parte delle istituzioni competenti della vigilanza sul rispetto della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

L'Associazione non ha, di fatto, dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose. Né può valere quale *“ravvedimento operoso”* l'aver *“acquistato una licenza capace di incorporare un sistema di registrazione a 90 giorni”*.

C. Personalità dell'agente

L'Associazione, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In data 5 giugno 2024 (prot. n. 0156808), questa Autorità ha richiesto alla



associazione Teleantenna New Media di acquisire il bilancio, o comunque un documento economico finanziario da cui evincere la situazione contabile dell'associazione, dal momento che questa non ha reso disponibili i propri bilanci.

In considerazione della situazione economica della associazione *de qua* che presenta condizioni economiche positive di bilancio al 31 dicembre 2023, così come si evince dalla nota inviata dalla associazione medesima e acquisita al prot. n. 0169896 del 20 giugno 2024, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura sopra indicata;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

All'Associazione Teleantenna New Media (servizio di media audiovisivo in ambito locale "TA TELEANTENNA.IT"), con sede legale in via XXV Aprile. 48 / Galleria Attoni, - Monfalcone (GO), (PI. 01195330319), di pagare la sanzione amministrativa di 1032,00 (milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. *b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata Associazione di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 1032,00 (milletrentadue/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.86/24/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n.86/24/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba